

TRIBUNALE DI PESCARA



Ufficio di Presidenza

Via Antonio Lo Feudo, n. 1 – 65129 Pescara – 085/4532211 085/4532216

tribunale.pescara@giustizia.it; prot.tribunale.pescara@giustiziacert.it

PROPOSTA CONVENZIONE PER L'APERTURA E LA GESTIONE DI CONTI CORRENTI DI FONDI DELLE PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI

Tra

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

E

Bcc Abruzzese Cappelle sul Tavo

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1.1. Rapporto di conto corrente

Il conto corrente potrà essere aperto anche a "zero" per agevolare il versamento mediante bonifico da parte del creditore procedente o da parte di altro soggetto individuato dal Giudice (Delegato, Custode e Curatore ecc.), con la seguente intestazione:

"Tribunale ordinario di Pescara - procedura a carico di..... n..... R.G.E. immobiliari"
per le esecuzioni immobiliari;

"Tribunale ordinario di Pescara - procedura mobiliare a carico di..... n..... R.G.E. mobiliari e presso terzi" per le esecuzioni mobiliari.

"Tribunale ordinario di Pescara - giudizio di divisione a carico di..... n..... R.G.E." per le divisioni endocsecutive.

"Tribunale ordinario di Pescara - procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione giudiziale, liquidazione controllata, concordato minore, ristrutturazione debiti consumatore) a carico di..... n....."

1.2. Operatività

Il Custode giudiziario, il Professionista delegato, il Professionista delegato-custode o altro professionista specificamente incaricato con le modalità indicate dal Giudice dell'Esecuzione o della divisione aprirà il conto corrente - intestato al debitore esecutato e con il riferimento del numero della procedura pendente innanzi al Tribunale di Pescara - presso la Banca indicata dal Giudice nel provvedimento di nomina.

Per le procedure Concorsuali l'apertura del conto corrente avverrà su richiesta del Curatore, del Commissario giudiziale o del Liquidatore.

A tale riguardo, al fine di adempiere agli obblighi imposti dalla normativa attuale, dovranno essere forniti alla Banca i seguenti documenti:

- Decreto relativo alla procedura esecutiva, con nomina del custode e/o professionista delegato e disposizione a procedere all'accensione del conto corrente oppure, per le procedure concorsuali, decreto di apertura della procedura contenente nomina professionista;
- Documento d'identità in corso di validità del professionista;
- Codice fiscale/tessera sanitaria del professionista;
- Dichiarazione resa dal professionista e/o dal giudice, che ha reso la delega per operare sul rapporto, sull'identità del/i titolare/i effettivo/i di cui fornisce anche il documento d'identità in corso di validità e il codice fiscale/tessera sanitaria. In merito si richiama quanto presente nel resoconto alla consultazione relativo alle Istruzioni della Banca d'Italia in materia di adeguata verifica del 30 luglio 2019, nel quale l'Autorità dispone che, nei casi specifici delle pubbliche amministrazioni o delle procedure esecutive o concorsuali, l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo del rapporto devono essere svolte in maniera completa.

Per le procedure esecutive immobiliari e i giudizi di divisione endoesecutiva la Banca fornirà gratuitamente il servizio di *Home Banking* informativo e dispositivo (quest'ultimo escluso per le procedure concorsuali, salvo espressa autorizzazione del Giudice Delegato) per le operazioni dei soggetti espressamente autorizzati dal *Giudice*.

La Banca consentirà anche al debitore l'apertura di un conto corrente per le procedure esecutive mobiliari e immobiliari, finalizzato a gestire la conversione del pignoramento. Anche in tal caso il rapporto di conto corrente sarà intestato, a seconda del tipo di procedura, come già indicato nel punto 1.1. che precede, e vincolato all'ordine del *Giudice* per il prelievo. La Banca rilascerà al debitore una copia del contratto di apertura del conto corrente e una copia della contabile del versamento della somma di cui all'art. 495 c.p.c. che l'esecutato depositerà in *Cancelleria* unitamente all'istanza di conversione del pignoramento. Su tale conto corrente proseguiranno i successivi versamenti della procedura.

In ogni caso la Banca provvederà ad effettuare i pagamenti ai soggetti indicati e con le modalità specificate dal *Giudice dell'Esecuzione* nel provvedimento di assegnazione delle somme e/o nel provvedimento di autorizzativo allo svincolo delle somme - mandato di pagamento della *Cancelleria*, previo invio anche a mezzo *PEC*, da parte della *Cancelleria*, della copia conforme all'originale del verbale di assegnazione e/o del provvedimento autorizzativo allo svincolo delle somme o del mandato telematico di pagamento del Giudice Delegato inviato via *PEC* dalla *Cancelleria*.

1.3. Condizioni economiche e spese

A) Spese tenuta conto: eur 100 trimestrali

- Dalla apertura del conto fino alla data di estinzione della procedura:

Spese apertura: nessuna

Spese tenuta conto: eur 100 trimestrali

Spese di liquidazione: nessuna

Bollo: secondo le norme vigenti

Home banking:

solo per le esecuzioni immobiliari e le divisioni endoesecutive: Euro zero per bonifici *Home banking* su sportelli appartenenti alla banca presso la quale è aperto il conto ed Euro zero per bonifici *Home banking* su sportelli di altre banche;

Commissioni bonifici effettuati con addebito in conto allo sportello: **Euro 2,00 fisso;**

Libretto assegni e carte: non è previsto il rilascio di libretti assegni né di carte di credito o/o debito;

Spese di invio estratto conto, documento di sintesi, chiusura conto: **nessuna su Home Banking – 1 (uno) euro per singoli recapiti postali negli altri casi**

- Dall'estinzione della procedura fino alla eventuale devoluzione al FUG

Dalla data in cui la cancelleria competente comunicherà a mezzo *PEC* alla *Banca* l'avvenuta estinzione della procedura, la *Banca*, nei 30 giorni successivi, comunicherà agli indirizzi *PEC* sottoindicati se risultano somme giacenti non riscosse. In tale eventualità la *Banca* disattiverà, se azionato, il servizio *Home Banking*, mantenendo il conto corrente aperto a zero spese (senza quindi pagamento di canoni, bolli, spese invio estratto conto, documento di sintesi, chiusura conto, ecc.), fino a che sullo stesso risulteranno somme giacenti ovvero fino alla eventuale devoluzione al *FUG* delle somme giacenti non riscosse (5anni dalla estinzione della procedura).

B) Valuta:

- **Versamenti:**

- contanti: **data del versamento;**
- assegni circolari: **1 giorno lavorativo;**
- assegni Bancari dello stesso istituto di credito: **stesso giorno;**
- assegni bancari di altri Istituti: **3 giorni lavorativi;**
- Bonifici: **data dell'esecuzione;**

C) Rilascio copie documenti: **euro 5 per ogni copia;**

D) Spese di spedizione: nessuna (servizio gratuito in caso di utilizzo del servizio di relax banking o comunicazioni a mezzo *PEC*), - **1 euro nei casi di spedizione postale.**

E) Tasso di interesse creditore: **il tasso di interesse creditore (a debito della Banca) è pari allo 0,10%.**

F) Limiti di importo: per esigenze tecniche connesse alla gestione dei rischi di liquidità, la Banca si impegna ad accettare l'apertura di rapporti di conto corrente per procedure le cui giacenze (con riferimento all'attivo di bilancio) non siano superiori a **Euro 3 milioni** e per un plafond massimo annuale pari a **Euro 30 milioni.**

Le condizioni economiche e spese di cui al presente punto potranno essere riviste annualmente dalla Banca che le comunicherà al Tribunale, tramite *PEC*, almeno 30 giorni prima di ciascuna ricorrenza annuale. L'eventuale mancata accettazione da parte del Tribunale determinerà la cessazione della convenzione, fermo restando quanto previsto al punto 4 - Durata, comma 3.

1.4. Asta

La Banca si obbliga all'oscuramento del nominativo dell'offerente che partecipa all'asta telematica e versa cauzione mediante bonifico.

2. Comunicazioni varie

2.1 La *Banca* si obbliga a comunicare esclusivamente a mezzo *PEC* con i soggetti indicati dal Giudice e con le cancellerie competenti, agli indirizzi *PEC* sottoindicati e a tal fine, la *Banca* nomina i seguenti referenti

- **Direttore della Filiale di Francavilla al Mare** (Via Vittoria Colonna, 8 - zona Val di Foro, presso cui andranno accessi i rapporti di conto corrente di cui al punto 1.1) – **dott. Daniele Marracino**, Telefono 0859218810, E-mail daniele.marracino@bccabruzzo.it, PEC filiale19.bccabruzzo@actuliscertymail.it.

che sono investiti delle funzioni di destinatari di fatto di ogni provvedimento/comunicazione e funzione di collaborazione con i Magistrati o il personale di cancelleria del *Tribunale*. In caso di sostituzione la *Banca* comunicherà tempestivamente via *PEC* agli indirizzi *PEC* sottoindicati il nominativo e i dati dell/i referente/i.

Tutte le comunicazioni e gli estratti conto che verranno inviati (N.B. in caso di relax banking per le procedure esecutive immobiliari saranno resi disponibili on-line) alla *Cancelleria* dovranno indicare esattamente il tipo di procedura (es. esecuzione immobiliare, esecuzione mobiliare, ecc.), il nome del debitore esecutato o della parte, il numero di ruolo e l'anno di iscrizione, come indicato al punto 1.1.m che precede, onde consentire alla *Cancelleria* la celere individuazione della procedura a cui si riferisce la comunicazione e/o l'estratto conto.

2.2. La *Banca* invierà sempre a mezzo *PEC* agli indirizzi *PEC* sottoindicati con cadenza annuale gli estratti conto (con saldo 31 dicembre) per ciascuna procedura, con le modalità sopra indicate fino alla estinzione del conto corrente e/o devoluzione al FUG delle somme giacenti.

Il *referente* per la *Cancelleria delle Esecuzioni* è:

la dott.ssa Antonella Di Donato telefono 0854532307,

Indirizzo *PEC* esecuzioni.immobiliari.tribunale.pescara@giustiziact.it:

Il *referente* per la *Cancelleria delle Procedure Concorsuali* è:

la dott.ssa Lucia Di Rupo: telefono 0854532302,

Indirizzo *PEC* fallimentare.tribunale.pescara@giustiziact.it

3. Mutui

In considerazione del fatto che gli interessati all'acquisto di beni immobili alienati in sede di vendita giudiziaria non sono sempre in grado di reperire la liquidità occorrente mediante l'accensione di un mutuo, si rende necessario agevolare l'accesso al credito dei soggetti interessati all'acquisto dei beni posti in vendita. Con ciò si vuole anche consentire all'Istituto mutuante, in mancanza di altre garanzie, la contestuale iscrizione di ipoteca sul bene in relazione al cui acquisto è concesso il mutuo.

La *Banca* si riserva di valutare la concessione (a richiesta degli interessati), a sua insindacabile discrezione sulla base della documentazione tecnica/istruttoria completa, di *mutui ipotecari* agli *aggiudicatari di immobili* in *procedure concorsuali, esecutive o divisioni endoesecutive* garantiti da *ipoteche* iscritte sullo stesso immobile oggetto di aggiudicazione.

Si precisa che l'aggiudicatario dispone, per legge, del termine massimo, pari a 120 giorni dalla data di aggiudicazione, per saldare il prezzo dell'immobile.

A tal fine, la *Banca* si impegna, attraverso la Rete dei propri sportelli, a fornire la consulenza per i predetti mutui e a garantire tempi di istruttoria e di delibera, in presenza di documentazione completa richiesta per l'istruttoria, ampiamente coerenti con il termine perentorio sopra richiamato: sul punto si

precisa che la banca ha, ovviamente, la massima libertà nella valutazione circa la sussistenza dei presupposti per la concessione del mutuo; l'impegno che la banca assume consiste essenzialmente nella celerità della decisione (positiva oppure negativa) che deve comunque essere adottata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del suddetto termine, ovviamente a condizione che il richiedente fornisca tempestivamente tutta la documentazione richiesta alla banca (in caso contrario, il ritardo nella delibera resterà a carico del richiedente inadempiente agli oneri di pronta ed esatta documentazione e comunicazione di tutti gli elementi che la banca richiede per la decisione).

Poiché l'aggiudicatario ha l'onore di versare il saldo entro 120 giorni dall'*aggiudicazione* (termine massimo di legge) – oppure entro il diverso (e minore) termine eventualmente fissato nella singola ordinanza e nel singolo avviso di vendita giudiziaria – e poiché occorre contestualità tra la stipulazione del mutuo e l'emissione del decreto di trasferimento, il Giudice assegnatario del singolo procedimento/processo (tramite il Professionista delegato o incaricato) e il funzionario incaricato dall'istituto di credito che abbia deliberato la concessione del mutuo si accorderanno per la sottoscrizione di tali atti (decreto di trasferimento e mutuo contestuale) nella medesima data che, prudenzialmente, dovrà precedere di alcuni giorni la scadenza del termine, fissato dalla legge o dal singolo avviso o ordinanza di vendita giudiziaria, per il saldo. Nella denegata ipotesi di ritardo nell'erogazione del finanziamento la Banca dovrà fornire all'aggiudicatario, che ne farà richiesta attestazione delle motivazioni del ritardo, al fine di consentire al medesimo aggiudicatario di richiedere eventuale rimessione in termini per il versamento del saldo prezzo.

L'*Istituto di credito* si obbliga a non richiedere la *cancellazione della trascrizione di domande giudiziali*, così come di altre trascrizioni e iscrizioni dal medesimo *Istituto* ritenute non pregiudizievoli.

Tutte le disposizioni del presente paragrafo (relativo ai mutui) trovano applicazione non solo alle vendite giudiziarie ma si estendono alla assegnazione di quote di diritti reali ad uno e più condividenti (nelle *divisioni giudiziali ordinarie ed endoesecutive*).

4. Durata

La Convenzione avrà durata *triennale* a partire dalla data di sottoscrizione, senza possibilità di rinnovo tacito.

Il *Tribunale di Pescara* ha la facoltà di rivedere e proporre alla Banca le modifiche alla presente *Convenzione* anche nel corso della sua vigenza al fine di consentire l'eventuale adeguamento della stessa a nuove norme e/o sopravvenute. L'eventuale mancata accettazione da parte della Banca delle modifiche proposte dal Tribunale è causa di cessazione della *Convenzione*.

Alla scadenza della presente *Convenzione* o in caso di sua anticipata cessazione per qualunque causa, la Banca garantisce la gestione dei conti correnti già aperti, alle condizioni pattuite, fino alla chiusura del conto corrente, che, in caso di estinzione della procedura e solo a seguito della devoluzione al *Fondo Unico Giustizia* delle somme giacenti sul conto.

E' consentita la proroga della *Convenzione*, su istanza del Tribunale e previa approvazione della Banca, a fronte di particolari esigenze o in ragione della necessità di mantenere continuità nello sviluppo della gestione delle attività.

5. Recesso

Al *Tribunale di Pescara* è concessa la facoltà di recedere dalla *Convenzione* in caso di individuazione di nuovi strumenti per garantire i servizi o se le relative esigenze siano superate o in casi di non compatibilità con le regole di funzionamento e di organizzazione dei servizi della giustizia, previo preavviso di 30 giorni. Fermo, in ogni caso, quanto previsto dal punto 4 che precede.

Pescara, li 18-11-2022

Il Presidente del Tribunale

dott. Angelo Mariano Bozza

Angelo Mariano Bozza

Il Presidente della Bcc Abruzzese Cappelle sul Tavo

dott. Michele Borgia

Michele Borgia